



TESTO UNICO ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E CORRETTIVE RELATIVE AI TESTI UNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111

Art. 4

Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

1. La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformita' al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare:

- a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
 - b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le societa', associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
2. Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale.
3. Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita di persone fisiche alle quali sia gia' stato attribuito il numero di codice fiscale queste debbono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione. Il numero di codice fiscale precedentemente attribuito ha a tutti gli effetti validita' di numero di codice fiscale provvisorio. Nella domanda deve essere indicato anche il numero di codice fiscale precedentemente attribuito.

Versione in vigore dal 6 agosto 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Testo unico adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-adempimenti-e-accertamento-e-disposizioni-di/art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it